

Beni e servizi non tassati ai dipendenti: torna la soglia di 258,23 euro

Dal 2022 torna a **258,23 euro** il limite di non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti previsto dall'art. 51 comma 3 del Tuir.

Allo stato attuale, infatti, né il Dl 146/2021 (c.d. Dl "Fisco-lavoro"), né la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e nemmeno il Dl 228/2021 (c.d. Dl "Milleproroghe") o, a quanto ci consta, la bozza del Dl "Sostegni-ter" hanno previsto la proroga del raddoppio a **516,46 euro** della suddetta soglia di non imponibilità, così incrementata limitatamente al 2020 e 2021.

A norma dell'art. 51 comma 1 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di **erogazioni liberali**, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. "principio di onnicomprensività").

I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria.

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del Tuir stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a **258,23 euro** nel periodo d'imposta.

L'art. 112 del Dl 104/2020 (c.d. Dl "Agosto") era intervenuto su tale disposizione, prevedendo che, limitatamente al periodo d'imposta **2020**, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art.

51 comma 3 del Tuir fosse elevato a **516,46 euro**.

Successivamente, l'art. 6-*quinquies* del Dl 41/2021 (c.d. Dl "Sostegni"), introdotto in sede di conversione in legge, è intervenuto sull'art. 112 comma 1 del Dl 104/2020, sostituendo le parole "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" con le parole "Limitatamente ai periodi d'imposta **2020 e 2021**".

Sulla base delle citate disposizioni, il raddoppio della soglia di non imponibilità riguarda quindi solo il 2020 e il 2021, tornando dal **2022** alla misura "**originaria**" di 258,23 euro.

Tanto premesso, si ricorda che nell'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta, il valore dei beni e servizi in questione superi la soglia di esenzione di 258,23 euro, concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente l'**intero importo** riconosciuto e non l'eccedenza (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d'imposta 2022 sia pari a 400 euro, l'importo che concorre a formare il reddito è pari a 400 euro (e non a 141,77 euro, differenza tra 400 euro e soglia di esenzione di 258,23 euro).

Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole **erogazioni in natura**, essendo invece escluse quelle in denaro (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.1).

In relazione alla soglia di esenzione, è stato altresì chiarito che (C.M. n. 326/97, § 2.3.1):

- tale previsione si applica a **tutti** i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con metodi convenzionali (es. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti);

- il limite va considerato in relazione agli **importi tassabili** in capo al dipendente e, quindi, al netto di quanto è stato eventualmente corrisposto da quest'ultimo (comprensivo dell'eventuale Iva a carico del dipendente);
- rilevano tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da **altri rapporti di lavoro** eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;
- rilevano i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (es. pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, anche se non fiscalmente a carico;
- si considera compenso in natura anche il diritto del dipendente di ottenere il fringe benefit da **terzi**.

In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. **voucher**) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-*bis* del Tuir).

Non rientra, invece, nell'ambito della soglia di esenzione l'importo dei **buoni pasto** che eccede il limite previsto dall'art. 51 comma 2 lett. c) del Tuir (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

(MF/ms)